

## ALLEGATO II

Nella parte B dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la seguente voce:

«1	Bispyribac N. CAS 125401-75-4 N. CIPAC 748	2,6-bis(4,6-dimetossipirimidin-2-ilossi)acido benzoico	> 930 g/kg (denominato bispyribac-sodium)	1° agosto 2011	31 luglio 2021	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida sul riso.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi, di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bispyribac, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.</p> <p>In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni caratterizzate da suolo e/o condizioni climatiche vulnerabili.</p> <p>Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Gli Stati membri interessati dovranno richiedere la presentazione di ulteriori informazioni in merito alla possibile contaminazione delle acque sotterranee da parte dei metaboliti M03 (*), M04 (**) e M10 (***).</p> <p>Essi garantiscono che il richiedente fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 luglio 2013.</p>
<p>(*) 2-idrossi-4,6-dimetossipirimidina  (**) 2,4-didrossi-6-metossipirimidina.  (***) 2-idrossi-6-(4-idrossi-6-metossipirimidina-2-yl)ossibenzoato di sodio.»</p>						

